Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED PER IL PERSONALE EDUCATIVO, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999

(Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002)

Estratto tabella A

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

1) Per il *superamento di un concorso*, per titoli ed esami, o *di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità*, o il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (*S.S.I.S.*) relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti *fino ad un massimo di punti 36.*

Nel predetto limite dei 36 *punti* vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato *(1)*, i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59	*punti 12 ;*
per il punteggio da 60 a 65	*punti 15 ;*
per il punteggio da 66 a 70	*punti 18 ;*
per il punteggio da 71 a 75	*punti 21 ;*
per il punteggio da 76 a 80	*punti 24 ;*
per il punteggio da 81 a 85	*punti 27 ;*
per il punteggio da 86 a 90	*punti 30 ;*
per il punteggio da 91 a 95	*punti 33 ;*
per il punteggio da 96 a 100	*punti 36 .*

Per l'abitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (*S.S.I.S.)* sono attribuiti ulteriori (2) *punti 30 .*

2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti: *punti 24 .*

NOTE

1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
*A*i candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.
*A*i candidati che abbiano superato un *concorso ordinario*, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto).
*A*i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a *sessioni riservate di esame*, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

(2) Il punteggio aggiuntivo va assegnato solo alla/e abilitazione/i conseguita/e e certificata/e dalla S.S.I.S. e non alle abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39 del 30.1.1998.

(3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.

(4) Il servizio prestato nelle *scuole militari*, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate *formalmente scuole paritarie* (legge n. 62 del 10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.

(5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.
Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.

(6) La valutazione di cui al punto ***C - 3)*** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto ***A - 2).***

(7) La valutazione di cui ai punti ***C - 4), C - 5)*** e ***C - 6)*** è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto ***C - 1).***

\